



Comune di Alfonsine

Area: Servizi Generali

Responsabile: Silvia Rastelli

Id. 559622

Fascicolo n. 2021/05 01/000006

DETERMINAZIONE N. 87 del 05/05/2022

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

OGGETTO: RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ART. 696 BIS C.P.C. O, IN SUBORDINE, PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. - INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNODI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO - SMART CIG Z2F3623B7B

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/02/2022 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024, del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, dell’elenco annuale dei lavori 2022 e del programma biennale degli acquisti, forniture e servizi 2022-2023”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/02/2022 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati (D.Lgs. n. 118/2011 – D.Lgs. n. 126/2014)”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 09 del 08/02/2022 ad oggetto “Approvazione stato di attuazione obiettivi del Piano Performance – Piano Dettagliato degli Obiettivi del Comune di Alfonsine al 31.12.2021”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 15/02/2022 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile – Anno 2022/2024”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30/03/2021 ad oggetto “Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell’Unione e dei Comuni della Bassa Romagna (2021-2023)”;

Premesso che:

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 esecutiva ai sensi di legge sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera "d", numeri 1) e 2) del D.Lgs. n. 50/2016;
- delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 esecutiva ai sensi di legge si è proceduto alla revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera "d", numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016;

Premesso che:

- in data 16/12/2021, acquisito al p.g. 12454 del 17/12/2021, è stato notificato da parte di C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e di L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), al Sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ed alla dipendente dell'Area Tecnica Ing. E.M. ricorso *per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. con richiesta al giudice di ammettere ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, assegnando al CTU i quesiti elencati nel ricorso con richiesta, se ritenuto opportuno dal Tribunale di Ravenna, che come consulente tecnico venga nominato un perito che operi al di fuori della Provincia di Ravenna al fine di evitare ogni possibile rapporto pregresso o futuro con le parti in causa in colleganza con i tecnici legati all'appalto, con vittoria di spese;*
- con decreto n. cronol. 5035/2021 del 15/12/2021 (RG n. 3489/2021) il Presidente del Tribunale di Ravenna ha nominato quale CTU l'Ing. Claudio Galli di Ravenna ed ha fissato avanti a sé l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.03.2022, alle ore 10,45 differita al 19 maggio 2022 come da comunicazione acquisita al p.g. 2276 in data 04/03/2022;

Dato atto che ai fini del D.P.R. 115/2002 il valore della presente controversia è stimato in circa 150.000,00 Euro;

Preso atto delle motivazioni contenute nel ricorso di che trattasi;

Dato atto che con delibera n. 5 del 04/02/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha:

- preso atto del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., dalla società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), notificato in data 16/12/2021, p.g. 12454 del 17/12/2021, per la conciliazione della controversia con richiesta al giudice di ammettere ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, assegnando al CTU i quesiti elencati nel ricorso con richiesta, se ritenuto opportuno dal Tribunale di Ravenna, che come consulente tecnico venga nominato un perito che operi al di fuori della Provincia di Ravenna al fine di evitare ogni possibile rapporto pregresso o futuro con le parti in causa in colleganza con i tecnici legati all'appalto, con vittoria di spese;

- stabilito di resistere innanzi il Tribunale Civile di Ravenna, nell'azione giudiziaria promossa dando mandato al Sindaco di resistere nel giudizio di che trattasi;
- conferito all'uopo mandato a rappresentare e difendere il Comune di Alfonsine al Prof. Avv. Antonio Carullo con studio legale in 40125 Bologna Strada Maggiore, 47, - C.F. CRLNTN48L06A944G – P.IVA 02075100376, nella causa di ATP NRG 3489/2021 avanti il Tribunale di Ravenna in ogni stato, fase e grado di essa compresa, conferendogli ogni più ampio potere di legge, anche inerente alla fase esecutiva, ed in particolare il potere di esigere, transigere, conciliare, sottoscrivere rinuncia, farsi sostituire, proporre appello, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o la cessata materia del contendere;

Verificato che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- l'art.17, del citato decreto, esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4, del medesimo decreto, stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;
- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di Giunta Unione n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2, comma 2, che l'individuazione del legale cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:
 - “a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*
 - b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (nei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano positivamente conclusi;*
 - c) nel caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata o del thema decidendum, tali da giustificare l'affidamento diretto a professionista individuato dotato di comprovate e documentate competenze specialistiche in merito;*
 - d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”*
- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "*fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" e "*dalla libera scelta del difensore*";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Accertato inoltre che:

- la tipologia del procedimento rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame, anche alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza europea sopra richiamata;
- l'incarico di che trattasi rientra nella fattispecie "servizio legale" descritta dall'art. 17, comma 1, lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Dato inoltre atto che con determina n. 292 del 07/12/2021 il responsabile dell'area tecnica – gestione associata LL.PP. dei comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano ha affidato al Prof. Avv. Antonio Carullo il servizio per consulenza legale stragiudiziale in relazione al sinistro consistente nel crollo del contro-soffitto dell'auditorium, nell'ambito dei lavori per l'efficientamento energetico e per il conseguimento della certificazione antincendio del polo scolastico Oriani-Rodari e strutture connesse (SMART CIG Z1833FEB25);

Viste:

- le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;
- la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

Dato atto che:

- considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica al Prof. Avv. Antonio Carullo con studio legale in 40125 Bologna Strada Maggiore, 47, - C.F. CRLNTN48L06A944G – P.IVA 02075100376, esaminando preventivamente il curriculum vitae e ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata e la specializzazione in materia del diritto amministrativo;
- l'offerta presentata dall' Avvocato Antonio Carullo, è stata acquisita agli atti al p.g.n. 743 del 24/01/2022, confermata in data 02/05/2022 p.g. 4576, corredata della documentazione richiesta (curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di assenza di cause di incompatibilità);

Visto ed esaminato il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del curriculum vitae;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo;
- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo della causa), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto contenuto nei valori medi data la complessità della causa;

Ritenuto sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto Studio Legale Prof. Avv. Antonio Carullo con studio legale in 40125 Bologna Strada Maggiore, 47, - C.F. CRLNTN48L06A944G – P.IVA 02075100376, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere b) e d) dell'art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico in oggetto allo Studio Legale Prof. Avvocato Antonio Carullo del Foro di Bologna, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 32.529,01 di cui:

Fase di studio della controversia € 2.430,00;

Fase introduttiva del giudizio, valore medio € 1.145,00;

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.700,00

Fase decisionale, valore medio: € 1.687,00

Compenso tabellare (valori medi) € 7.962,00

Aumento 180% sul compenso tabellare per la presenza di sette controparti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 14.331,60

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 22.293,60

Spese generali 15% su onorari € 22.293,60 = € 3.344,04

Totale	€ 25.637,64
c.p.a. 4% di € 25.637,64=	€ <u>1.025,51</u>
Totale	€ 26.663,15
I.V.A. 22% di € 26.663,15=	€ <u>5.865,90</u>
TOTALE SPESA COMPLESSIVA	€ 32.529,05

a dedurre R.A. 20% su onorari e spese (€ 5.127,53)

Dato atto che:

- è stato acquisito lo SMART CIG nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art.3 Legge n. 136/2010 in materiale di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione conservata nel fascicolo della causa;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs. n.276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia:

PROFESSIONISTA	PROT.ENTE (INPS-NAIL)	DATA EMISSIONE DURC	DATA SCADENZA DURC
PROF. AVV. ANTONIO CARULLO	INAIL_30834799	10/01/2022	10/05/2022

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Accertato che:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;
- a norma dell'art.183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive non esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Verificato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell'area;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Alfonsine;
- gli artt. 13 e seguenti del regolamento di organizzazione;
- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento di contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 29 del 28.12.2021 di conferimento incarichi sulle posizioni organizzative del comune di Alfonsine dal 01/02/2022 al 31.12.2022;

Dato atto che:

- il visto di copertura finanziaria è resto dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art.5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

1. affidare l'incarico di patrocinio legale nel ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c presso il Tribunale Civile di Ravenna allo Studio Legale Prof. Avv. Antonio Carullo – con studio legale in 40125 Bologna Strada Maggiore, 47, - C.F. CRLNTN48L06A944G – P.IVA 02075100376, per una spesa complessiva di € 32.529,05 (comprensiva di 15% spese generali, 4% c.p.a. ed I.V.A. 22%) dando atto che con delibera n. 5/2022 la Giunta Comunale ha conferito all'avvocato ogni ogni più ampio potere di legge, anche inerente alla fase esecutiva, ed in particolare il potere di esigere, transigere, conciliare, sottoscrivere rinuncia, farsi sostituire, proporre appello, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o la cessata materia del contendere (**SMART CIG Z2F3623B7B**);

2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto trova copertura nel Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, secondo la seguente imputazione:

TI PO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Ag:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3010AE - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	IMPEGNO DI SPESA PER INCARCIO DI PATROCINIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO R.G. 3489/2021 RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA O IN SUBORDINE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. - CIG:Z2F3623B7B	CARULLO ANTONIO,02075100376 , VIA STRADA MAGGIORE, 47,40125,BOLOGNA,BO, PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT86O0200802457000002 748272	2022/625/1	€ 32.529,05

3. di attestare che:

- le prestazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria COVID-19;
- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'ente attività commerciali rilevanti nel campo d'applicazione dell'IVA;
- ai sensi dell'art. del decreto legge 12/07/2018 n. 87 convertito nella legge 09/08/2018 n. 96 la fattura non è più soggetta allo split payment;
- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente a presentazione di regolare fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di affidamento contenente le indicazioni minime di cui all'art.25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- **il codice univoco a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio F47LCM (corrispondente all'Ufficio Contratti del Comune di Alfonsine)**;
- il **Codice IPA** da indicare nella fatturazione elettronica è il seguente **c_a191**;
- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:
 - a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
 - b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina.;
 - c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore);
 - d) il codice identificativo di gara **SMART CIG Z2F3623B7B** nell'apposito campo ad esso dedicato;
 - e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

4. di dare atto che:

- al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;
- i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Alfonsine e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

5. di dare inoltre atto che:

- ai sensi dell'art. 5.1.3 "atti esclusi" della deliberazione della Corte dei Conti n. 241/2021 INPR, il presente provvedimento non viene inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti;
- il presente incarico, a cura dell'ufficio contratti e acquisti, sarà pubblicato, unitamente al curriculum dell'incaricato ed alla dichiarazione di regolarità di incarico, sul sito web del Comune di Alfonsine come

prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 come condizione legale di efficacia, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;

- il presente incarico sarà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001 e s.m.i., compresi gli adempimenti in essa previsti e compresi altresì gli obblighi di pubblicità, dando atto che si procederà nei termini indicati nella piattaforma PERLAPA utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Prof. Avv. Antonio Carullo

- codice fiscale C.F. CRLNTN48L06A944G – P.IVA 02075100376,

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: affidamento *ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 art. 17*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: € **32.529,05**

6. di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce "INCARICHI" nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013 che avviene a cura del responsabile dell'area servizi generali;

7. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali.

Alfonsine, 05/05/2022

Il Responsabile
Area Servizi Generali
dott.ssa Silvia Rastelli